

Esame del Disegno di legge «Modifica dell'articolo 2407 del codice civile, in materia di responsabilità dei componenti del collegio sindacale» (A.C. 1276)

Si propone la riformulazione dell'art. 2407 c.c., che disciplina la responsabilità dei sindaci. La norma - che al comma 1 sancisce il generale obbligo di adempiere i propri doveri con la professionalità e la diligenza richieste dalla natura dell'incarico – prevede, attualmente, al comma 2 che i sindaci rispondano solidalmente con gli amministratori per i fatti o le omissioni di questi, quando il danno non si sarebbe prodotto se essi avessero vigilato in conformità degli obblighi della loro carica.

L'attuale sistema sancisce, quindi, un regime di responsabilità che non tiene conto né della distinzione tra le funzioni esercitate dai due distinti organi (quella gestoria e quella di controllo sulla gestione), né della diversa entità dei compensi riconosciuti a ciascun organo.

Deve, peraltro, tenersi presente che il collegio sindacale non ha poteri di veto sull'attività degli organi sociali (eccetto la facoltà di impugnazione delle delibere assembleari contrarie alla legge prevista dall'art. 2377, comma 2, c.c., e quella delle delibere del consiglio di amministrazione assunte in conflitto di interesse prevista dall'art. 2391, comma 3, c.c.).

È, quindi, impensabile che con i poteri che il legislatore ha riservato al collegio sindacale questo possa concretamente evitare il danno, ad esempio influendo direttamente nella gestione della società: l'intervento del collegio si sostanzia unicamente nella segnalazione dell'operato cagionevole da parte degli amministratori, senza poter intervenire direttamente per evitarlo.

La proposta in oggetto mira a sostituire l'attuale generica forma di responsabilità solidale dei sindaci per l'operato degli amministratori con una più specifica previsione, che limita la responsabilità dei sindaci, tarata sull'entità dei compensi da essi percepiti.

In particolare, si prevede che, laddove i sindaci abbiano violato i propri doveri, essi sono responsabili per i danni provocati alla società che ha conferito l'incarico, ai suoi soci, ai creditori e ai terzi nei limiti di un multiplo del compenso annuo percepito, secondo determinati scaglioni (per i compensi fino a 10.000 euro, quindici volte il compenso; per i compensi da 10.000 a 50.000 euro, dodici volte il compenso; per i compensi maggiori di 50.000 euro, dieci volte il compenso).

Si introduce, quindi, un sistema di responsabilità commisurato all'entità della prestazione patrimoniale effettivamente percepita nell'espletamento della funzione di controllo, ma con l'importante precisazione che tale nesso di proporzionalità tra la responsabilità dei sindaci e il compenso da essi percepito viene meno nell'ipotesi in cui la violazione dei doveri professionali sia avvenuta con dolo.

Al di fuori, quindi, dell'ipotesi in cui i sindaci abbiano intenzionalmente agito con lo scopo di arrecare un danno alla società, ai soci o ai creditori sociali, il sistema del multiplo del compenso consente di ancorare la loro responsabilità a un parametro noto alle parti, che tenga conto della rilevanza, complessità ed entità dell'incarico assunto da costoro nei confronti della società.

Si interviene, infine, con l'inserimento di un ultimo comma che prevede l'adozione di un unico termine di prescrizione di 5 anni per l'esercizio dell'azione di responsabilità verso i sindaci, decorrente dal momento del deposito della relazione dei sindaci, allegata al bilancio relativo all'esercizio in cui si è verificato il danno, ai sensi dell'art. 2429 c.c.

La previsione risulta giustificata da ragioni di equità, in quanto uniforma la decorrenza del termine di prescrizione a quanto sancito in materia di responsabilità dei revisori legali, per i quali l'art. 15, comma 3, d.lgs. 27 gennaio 2010, n. 39 dispone che l'azione di risarcimento nei loro confronti legali

si prescrive nel termine di 5 anni dalla data della relazione di revisione sul bilancio d'esercizio o consolidato emessa al termine dell'attività di revisione cui si riferisce l'azione di risarcimento.

La proposta in oggetto mira, quindi, a collocarsi nell'ottica di soddisfare le esigenze di certezza ed equità del diritto in materia di responsabilità dell'organo di controllo delle società.

Al riguardo si sottolinea che le stesse ragioni di equità richiederebbero che fosse definitivamente chiarito che l'art. 8 della Legge n. 49 del 21 aprile 2023 (c.d. Legge sull'equo compenso)

si applica a qualsivoglia fattispecie e non, come sostenuto da alcuni, ma sulla base di un'interpretazione avulsa dal sistema, soltanto a quelle ricomprese nell'attuale perimetro di applicazione della normativa sull'equo compenso